

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	EULER HERMES S.A. (N.V.) Rappresentanza Generale per l' Italia
Osservazioni generali	<p>La Euler Hermes S.A. (N.V.) iscritta con il n. I.00099 nell'elenco dell'IVASS delle Imprese comunitarie ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la sua Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l' Italia opera sia nel ramo credito sia nel ramo cauzione. Relativamente all'operatività nei rami credito e cauzione l'art. 1, lettera r) del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) qualifica tali rischi come grandi rischi qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività.</p> <p>L' articolo 120 comma 5, del novellato Codice delle Assicurazioni Private in tema di Informazione precontrattuale recita che " Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi ."</p>

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
27	4	<p>Il comma 4 dell' articolo 27 dello schema di regolamento n. 6 del 2018 prevede che <i>“ In deroga ai commi 1 e 2 , per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnati al cliente solo le condizioni di assicurazione. “</i></p> <p>In relazione al comma 4 dell'art. 27 dello schema di regolamento sopra menzionato, si osserva che l'esenzione suindicata possa essere intesa quale disposizione di chiusura riferibile ad ogni obbligo e quindi applicarsi anche alle ipotesi in cui il Cliente/Contraente in relazione al settore dell'assicurazione dei grandi rischi, sia una Micro Impresa* – <i>come da definizione del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla GU n. 238 del 12 ottobre 2005 - e ciò anche in coerenza con gli articoli 120 e 121 ter del Nuovo Codice delle assicurazioni private.</i></p> <p><i>*La figura della Micro Impresa è presente nel Codice del Consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche– articolo 18 , lettera d- bis) e viene intesa come “ . . . le entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro . . “</i></p>



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

